



EUROPEAN COMMISSION  
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Unit G5 - Veterinary Programmes

**SANCO/10843/2012**

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain  
animal diseases and zoonoses*

## **Eradication programme for Bovine Tuberculosis**

**Approved\* for 2012 by Commission Decision 2011/807/EU**

**Italy**

\* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

# Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

## 1. Identification of the programme

Member state : ITALIA

Disease Bovine tuberculosis

Species : Bovines and buffalo

This program is multi annual : no

Request of Community co-financing from  
beginning of : 2012

# Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

## 1.1 Contact

Name : Morgan Avetta

Phone : +39-06-59946695

Fax. : +39-06-59946185

Email : [m.avetta@sanita.it](mailto:m.avetta@sanita.it)

## 2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

*A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.*

*(max. 32000 chars) :*

Dall'analisi dei dati pervenuti dalle Regioni (ALLEGATO 1 - Tabella 1 e 2) in merito all'attività di eradicazione effettuata dal 2003 al 2009 scaturisce la situazione descritta di seguito.

Il patrimonio bovino nazionale soggetto al programma nell'anno 2009 risulta diminuito per quanto riguarda il numero di aziende, in considerazione soprattutto del fatto che altre Regioni e Province hanno ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne e quindi il relativo patrimonio è stato sottratto dal denominatore comune nazionale delle aziende e degli animali controllabili.

Rispetto al 2008 la percentuale dei controlli sulle aziende è leggermente aumentata (+ 0,5%) mentre la percentuale d'infezione è leggermente calata (- 0,11 %). Si conferma un'ampia area (ALLEGATO 1 - Tabella 3), riguardante tutte le regioni del Nord e buona parte di quelle del Centro Italia, ufficialmente indenni o prossime al raggiungimento della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne.

La prevalenza più alta continua a rimanere in Sicilia.

Il Ministero della Salute, considerata la persistenza della malattia in alcune Regioni del sud Italia, ha previsto il rinnovo dell'ordinanza del 14-11-2006 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di Tuberculosis, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina, Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia", che prevede ulteriori misure di controllo per le sopra elencate malattie.

## 3. Description of the submitted programme

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Il programma è annuale (2012), con i seguenti scopi:

- il proseguimento e l'intensificazione delle misure di polizia sanitaria e profilassi della tubercolosi bovina e bufalina;
- l'intensificazione dell'azione di risanamento degli allevamenti infetti, al fine dell'ottenimento della qualifica di ufficialmente indenne;
- il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne per gli allevamenti che hanno già raggiunto tale obiettivo;
- formulazione di un nuovo provvedimento per le 4 Regioni oggetto dell'Ordinanza Ministeriale del 14-11-2006 sopra menzionata in considerazione dell'esperienza acquisita.

Il programma sarà applicato sull'intero territorio nazionale ad esclusione delle province U.I. tenendo conto delle differenze epidemiologiche evidenziate nelle diverse aree del paese.

Il programma si basa sulla strategia del test della tubercolinizzazione di tutti i bovini e bufalini di almeno 6 settimane di età e macellazione degli animali positivi.

La tubercolinizzazione praticata in Italia risponde alle disposizioni della Direttiva 64/432/CEE. In genere viene utilizzata la prova singola, anche se in caso di dubbio, a discrezione della ASL, può essere utilizzata la prova comparativa con PPD aviare. Esiti dubbi dei test tubercolinici non risolutivi al secondo controllo vengono considerati positivi.

Le tubercoline in Italia vengono prodotte dagli Istituti zooprofilattici di Teramo e Perugia, mentre il laboratorio di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità è responsabile della standardizzazione e dei controlli di qualità sui lotti prodotti.

In alcune regioni viene utilizzato anche il test del gamma interferone, applicato secondo quanto previsto da uno specifico protocollo concordato con il competente IZS ed approvato con delibera regionale, per migliorare l'individuazione di animali infetti e ridurre i tempi di chiusura del focolaio.

Negli allevamenti in cui sono stati riscontrati capi infetti si applicano tutte le misure descritte nei successivi paragrafi.

Con l'O.M. 14-11-2006 è stata potenziata la sorveglianza al macello e l'individuazione di eventuali lesioni sospette in sede di macellazione ordinaria e differita. Per la raccolta di dati alla macellazione ordinaria, nelle 4 regioni oggetto dell'O.M. 14-11-2006, si dovranno utilizzare le schede all'uopo predisposte che saranno rese disponibili accedendo al sistema informativo veterinario SANAN. Particolare impulso dovrà essere dato alla conseguente attività diagnostica di laboratorio mirante all'isolamento e tipizzazione di M. bovis.

### 4. Measures of the submitted programme

#### 4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme : 2012

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

### First year :

- Control
- Testing
- Slaughter and animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

## 4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

*Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.*

(max. 32000 chars) :

1) Ministero della Salute: è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

miglioramento dello stato di salute della popolazione, e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale. Il Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti ha competenze, tra l'altro, sul settore della Sanità Animale.

Al conseguimento degli obiettivi concorrono:

2) Assessorati Regionali alla Sanità: rappresentano le strutture preposte all'organizzazione, sul proprio territorio, dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute; provvedono inoltre alla programmazione degli interventi da compiere, coordinando l'azione delle A.S.L. e verificandone l'operato;

3) Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), rappresentano le unità operanti sul territorio; esse provvedono ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale attraverso i propri servizi. Dipendono amministrativamente e finanziariamente dalle Regioni, pur godendo di ampia autonomia gestionale.

4) Istituti zooprofilattici sperimentali: sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la sanità animale, il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e l'ambiente.

Ogni I.Z.S. provvede, tramite prove interlaboratorio tra la sede centrale e le sezioni diagnostiche provinciali, ad assicurare l'uniformità della diagnosi della Tuberculosis sul territorio di competenza.

5) L'Istituto Superiore di Sanità organizza prove interlaboratorio tra i dieci I.Z.S. presenti in Italia.

Con Decreto Ministeriale del 4 ottobre 1999, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia è stato istituito il Centro di riferimento nazionale per la Tuberculosis da *M. bovis*. Ulteriori informazioni sul Ministero della Salute, ed in particolare sulla Direzione Generale Sanità Veterinaria e Alimenti possono essere reperite consultando il sito <http://www.salute.gov.it/>.

### 4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

*Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.*

(max. 32000 chars) :

Il programma sarà applicato sull'intero territorio nazionale tenendo conto delle differenze epidemiologiche evidenziate nelle diverse aree del paese. Le regioni e province che hanno ottenuto lo status di ufficialmente indenne (si veda ALLEGATO 1 - Tabella 3) adotteranno specifici programmi regionali di sorveglianza e controllo. Per questi specifici programmi di sorveglianza, sebbene rientranti in questo piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina per l'anno 2012, non è stato chiesto nessun co-finanziamento comunitario.

Il Ministero della Salute prevede di potenziare le misure di lotta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi, tramite il rinnovo dell'Ordinanza Ministeriale 14-11-2006.

Al momento l'ordinanza prevede le seguenti misure di rinforzo:

- blocco delle movimentazioni di animali verso o dagli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa, salvo nei casi di invio al macello (articolo 3, comma 6);
- gli allevamenti da ingrasso possono accettare animali solo da allevamenti da riproduzione o stalle di

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

sosta ufficialmente indenni o indenni, previo test di pre-movimentazione (articolo 5, comma 2);

- dagli allevamenti da ingrasso gli animali possono essere destinati solo al mattatoio;
- intensificazione della sorveglianza al macello con esami batteriologici sui capi dubbi o positivi;
- gli Il.ZZ.SS. locali in seguito ad isolamento, inviano il materiale al Centro di Referenza Nazionale per la tipizzazione dei ceppi batterici (articolo 7);
- gli animali positivi vengono identificati immediatamente e non oltre le 48 ore dalla notifica ufficiale (identificazione elettronica tramite bolo endoruminale);
- l'abbattimento è immediato e comunque avviene non oltre i 15 giorni dalla notifica ufficiale di positività (articolo 8, comma 1 e articolo 12).

### 4.4 Description of the measures of the programme

*A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to community legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.*

#### 4.4.1 Notification of the disease

*(max. 32000 chars) :*

L'obbligo di denuncia, oltre ad essere previsto dal D.M. 592/95, è sancito, anche per il solo sospetto d'infezione, dall'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954. E' considerato infetto da tubercolosi l'allevamento in cui uno o più capi risultino aver contratto l'infezione sia a seguito di positività ai test diagnostici, sia a seguito di segnalazioni di lesioni tubercolari al macello. I contravventori all'obbligo di denuncia, anche in caso di sospetto, sono puniti con sanzioni amministrative.

#### 4.4.2 Target animals and animal population

*(max. 32000 chars) :*

Il programma prevede il controllo di tutti i bufali e bovini, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/99 (recepimento Direttiva 64/432/CEE). Vengono controllati tutti gli allevamenti da riproduzione, con almeno un animale riproduttore presente. Gli allevamenti da ingrasso, con animali diretti esclusivamente verso il mattatoio, sono invece soggetti a specifici piani di controllo regionali. All'interno degli allevamenti previsti per il controllo vengono testati, mediante test di intradermotubercolizzazione, tutti gli animali al di sopra delle 6 settimane di età. In alcune regioni vengono applicati anche controlli tramite test gamma interferon, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1226/2002. Nelle Regioni ufficialmente indenni o prossime al raggiungimento di tale qualifica vengono applicati diradamenti delle prove, secondo quanto previsto dalla Direttiva 64/432/CEE, e successive modifiche, Allegato A, Capitolo I.

#### 4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

## **Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring**

version : 2.1

(max. 32000 chars) :

### **ANIMALI**

L'attuale sistema di identificazione e registrazione dei bovini (D.P.R. 317/96 e D.P.R. 437/2000 attuazione del Regolamento CEE 820/97 abrogato dal Reg. CEE 1760/2000 e Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina") consente, tramite la documentazione identificativa dell'animale (Cedola identificativa e il Documento di identificazione individuale per la specie bovina detti anche passaporti) nonché il codice identificativo individuale del capo (Marche auricolari) di risalire all'allevamento di origine e tenere traccia degli spostamenti cui è stato sottoposto il capo.

Il Ministero della Salute, di concerto con altre Amministrazioni, ha predisposto un apposito Manuale operativo per la definizione delle procedure di attuazione del Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" per la definizione delle norme tecniche in materia di registrazione ed identificazione degli animali della specie bovina e bufalina. Prima di dar inizio alle operazioni di attuazione del programma in ogni azienda il Veterinario Ufficiale provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale circa quell'azienda e, in caso di difformità evidenziate (mancate registrazioni, ecc.), farà in modo che la Banca Dati Nazionale sia tempestivamente aggiornata. I contravventori agli obblighi previsti dalla specifica normativa riguardante il sistema di identificazione e registrazione dei bovini sono sanzionati ai sensi del D.L.vo n. 58 del 29 gennaio 2004.

### **AZIENDE**

Ai sensi del D.M. 592/95, è previsto l'obbligo di registrazione delle aziende oggetto del piano e la successiva redazione di un elenco da parte dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

Inoltre, con l'entrata in vigore del D.P.R. 317/96, ogni allevatore deve obbligatoriamente registrare la propria azienda presso la A.S.L. competente per territorio, che assegna un apposito codice di identificazione.

Ciascun allevatore detiene una scheda di stalla (copia del Mod. 2/33) nella quale vengono registrate le operazioni di controllo effettuate. Copia di tale scheda è conservata e aggiornata anche presso gli archivi dei Servizi veterinari.

Le norme riguardanti il sistema di registrazione degli allevamenti e delle aziende sono contenute nel D.P.R. 317/96 (attuazione della Direttiva 92/102/EEC), nel D.P.R. 437/2000 che ha recepito il Regolamento 820/97/EEC, e nel Regolamento CE 1760/2000.

Tale sistema di Identificazione e Registrazione è composto dai seguenti elementi:

- Codici identificativi individuali degli animali;
- Documenti identificativi (passaporti) per gli animali;
- Registri tenuti presso ciascuna azienda;
- Banca dati informatizzata.

Il Ministero della Salute ha provveduto alla messa a disposizione delle Aziende ASL, delle Regioni, delle associazioni di categoria, oltre che direttamente agli allevatori interessati, un sistema informativo, in modo da poter veicolare i dati sul patrimonio bovino e bufalino alla banca dati centrale. Il Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 prevede che i responsabili degli stabilimenti di macellazione comunichino alla Banca Dati Nazionale, e contestualmente alle Banche Dati Regionali, per via informatica, tutti i dati relativi ai capi macellati.

#### **4.4.4 Qualifications of animals and herds**

## **Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring**

*version : 2.1*

*(max. 32000 chars) :*

Le aziende devono raggiungere la qualifica di ufficialmente indenne. Per il riconoscimento di tale requisito tutti i capi presenti in azienda devono essere esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane devono aver presentato esito negativo a due prove diagnostiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a sei mesi, e per il mantenimento della qualifica, devono essere controllati ogni anno con una prova analoga. Negli allevamenti possono essere introdotti solo animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi che devono essere sottoposti con esito negativo ad una tubercolinizzazione nell'allevamento di destinazione. I Servizi Veterinari inseriscono nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina le informazioni relative allo stato sanitario degli allevamenti (Ufficialmente indenne, non Ufficialmente indenne, Sospeso, Sconosciuto) nonché altre informazioni sanitarie ritenute utili alla corretta gestione del programma soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica. Le province sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi bovina qualora tutti gli allevamenti presenti nel loro territorio sono sotto controllo ufficiale ed il 99,9% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne da almeno sei anni; una Regione è dichiarata ufficialmente indenne qualora tutte le sue province siano in possesso della qualifica.

### **4.4.5 Rules of the movement of animals**

*(max. 32000 chars) :*

Per la movimentazione degli animali è sempre obbligatoria la compilazione del Modello 4 in quattro copie, previsto dall'articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria (R.P.V.), contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle aziende di origine e di destinazione, le matricole individuali degli animali da movimentare, il loro stato sanitario, le generalità del trasportatore.

La movimentazione dei bovini, ad esclusione dell'invio alla macellazione, è consentita esclusivamente ai soggetti provenienti da allevamenti ufficialmente indenni, scortati da Modello 4. In tutti i casi che non prevedono l'invio al macello degli animali il veterinario ufficiale compilerà la sezione E – Attestazione sanitaria – prevista dal modello 4 con l'indicazione della data dell'ultimo controllo effettuato sugli animali e sull'allevamento di provenienza, nonché la qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza. In casi di irregolarità sono previste sanzioni.

Le Autorità regionali possono, con provvedimenti propri, riconoscere un particolare stato di accreditamento degli allevamenti da ingrasso al fine di consentire la movimentazione di questi animali non solo verso il macello, direttamente o indirettamente, ma anche verso altri allevamenti da ingrasso. Per tali allevamenti da ingrasso sono previsti specifici piani regionali di sorveglianza.

Per quanto riguarda le movimentazioni stagionali per motivi di pascolo, alpeggio e transumanza, il D.M. 592/95 prevede che possano spostarsi per tali motivi solo allevamenti in possesso della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi. L'Ordinanza Ministeriale 14-11-2006, prevede che possano essere movimentati per transumanza, alpeggio o pascolo vagante esclusivamente animali provenienti da allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da tubercolosi. Gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei 30 giorni lo spostamento (articolo 15).

### **4.4.6 Tests used and sampling schemes**

## **Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring**

version : 2.1

(max. 32000 chars) :

Test della tuberculinizzazione su tutti i bovini e bufalini di almeno 6 settimane di età e macellazione degli animali positivi. Viene utilizzata la prova singola e, in caso di dubbio, a discrezione della ASL, può essere utilizzata la prova comparativa con PPD aviare. Esiti dubbi dei test tuberculinici non risolutivi al secondo controllo vengono considerati positivi.

In alcune regioni viene utilizzato anche il test del gamma interferone, applicato secondo quanto previsto da uno specifico protocollo concordato con il competente IZS ed approvato con delibera regionale, per migliorare l'individuazione di animali infetti e ridurre i tempi di chiusura del focolaio.

Per il riconoscimento delle aziende ufficialmente indenni tutti i capi presenti in azienda devono essere esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane devono aver presentato esito negativo a due prove diagnostiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a sei mesi, e per il mantenimento della qualifica, devono essere controllati ogni anno con una prova analoga. Negli allevamenti possono essere introdotti solo animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi che devono essere sottoposti, con esito negativo, ad una prova di tuberculinizzazione entro 30 giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione o, in alternativa, entro 30 giorni dall'entrata in allevamento, con isolamento dei capi dal resto della mandria.

Nelle regioni ufficialmente indenni o prossime al raggiungimento di tale qualifica vengono applicati diradamenti delle prove, secondo quanto previsto dalla Direttiva 64/432/CEE, e successive modifiche, Allegato A, Capitolo I.

### **4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes**

(max. 32000 chars) :

Non sono previste misure di vaccinazione.

### **4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the holdings involved.**

(max. 32000 chars) :

In caso di focolaio di tubercolosi il DM 592/95 prevede l'applicazione e la verifica, da parte del Servizio Veterinario Locale, delle seguenti misure sanitarie:

- 1) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti;
- 2) segnalazione al servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente della presenza dell'infezione, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo;
- 3) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento;
- 4) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo dell'allevamento;
- 5) macellazione degli animali infetti entro 30 giorni o 15 giorni (nel caso delle regioni oggetto dell'O.M. 14-11-2006);
- 6) accurata pulizia e disinfezione;
- 7) divieto di monta;

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

- 8) la mungitura degli animali sospetti o infetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura;
- 9) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
- 10) i vitelli o annuoli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche, al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- 11) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso allevamento;
- 12) rimozione dall'allevamento del latte di animali sani appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti;
- 13) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame.

Sono inoltre previste le modalità di disinfezioni che seguono.

1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei bovini infetti, e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il veterinario rilascerà il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.
2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature vanno puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso.
3. Le disinfezioni sono effettuate sotto controllo della unità sanitaria locale competente per territorio utilizzando, ove presenti, le stazioni mobili di disinfezione.

### 4.4.9 Measures in case of a positive result

*A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected holding)*

(max. 32000 chars) :

Si applicano tutte le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54 in particolare agli art. 102, 103, 104 e dal D.M. 592/95, art. 8.

## **Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring**

*version : 2.1*

Negli allevamenti in cui sono stati riscontrati capi infetti è previsto che venga effettuata un'accurata indagine epidemiologica da parte del Veterinario ufficiale in collaborazione con l'I.Z.S. territorialmente competente e l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale. All'uopo si dovrà utilizzare la modulistica all'uopo predisposta che sarà resa disponibile tramite accesso al sistema informativo veterinario SANAN

La comunicazione dell'insorgenza del focolaio ai Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente rappresenta un obbligo previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54 all'art. 5. Viceversa i Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente devono comunicare ai Servizi veterinari dell'ASL ogni caso di insorgenza di tubercolosi da M. bovis nell'uomo. All'uopo si dovrà utilizzare la modulistica appositamente predisposta che sarà resa disponibile tramite accesso al sistema informativo veterinario SANAN

Negli allevamenti in cui sono stati riscontrati capi infetti questi ultimi devono essere isolati, marcati e allontanati sotto vincolo sanitario ad esclusivo scopo di macellazione entro 30 giorni, in via eccezionale può essere concessa proroga fino a non oltre 90 giorni.

Si ribadisce la necessità dell'isolamento e della sorveglianza circa la sua efficace e corretta attuazione al fine di limitare il più possibile l'estendersi dell'infezione.

In caso di difficoltà per la macellazione o per la vendita delle carcasse, qualora queste ultime siano state destinate al libero consumo, le Autorità Regionali attueranno ogni procedura consentita al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la macellazione dei capi infetti.

Inoltre è prevista l'effettuazione di prove diagnostiche in altri allevamenti qualora si riscontri una correlazione epidemiologica con quello infetto.

Il latte degli animali infetti o sospetti deve essere raccolto separatamente e destinato esclusivamente all'alimentazione animale, previo trattamento termico; secondo le disposizioni del Reg. (CE) 853/04 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e D.P.R. 54/97 (recepimento della Direttiva 92/46/EEC) il latte degli animali sani può essere conferito solo per la produzione di latte e prodotti a base di latte trattati termicamente.

Nei casi in cui la situazione epidemiologica sia valutata di difficile risoluzione è prevista la possibilità di abbattere ed indennizzare l'intero effettivo dell'allevamento (stamping out). Questo tipo di operazioni viene proposto dal Servizio veterinario competente ed autorizzate dall'autorità regionale, previo parere favorevole dell'I.Z.S. competente per territorio, con informazione al Ministero della Salute.

Dopo l'eliminazione degli animali infetti, il Servizio veterinario competente per territorio dispone l'applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione.

Le disinfezioni devono riguardare il letame, che deve essere rimosso dalla stalla, disinfettato e conservato almeno cinque mesi prima del suo utilizzo; le strutture mobili ed immobili delle aziende, che devono essere pulite e disinfettate utilizzando le apposite unità mobili di disinfezione; al termine della disinfezione viene rilasciato un apposito certificato comprovante l'avvenuta effettuazione delle operazioni.

Il ripopolamento è consentito dopo che i bovini superiori alle sei settimane rimasti nell'azienda infetta hanno reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche ufficiali, la prima delle quali effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto.

E' prevista la possibilità di sospendere, e non revocare, la qualifica di indenne ad allevamenti in cui sia stata riscontrata una sola positività diagnostica.

Tale sospensione è possibile se il capo infetto è allontanato e macellato entro otto giorni, e la qualifica viene riacquisita se i restanti animali dell'allevamento di età superiore alle sei settimane reagiscono negativamente a due prove ufficiali, di cui la prima praticata non prima di due mesi dall'allontanamento

## **Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring**

*version : 2.1*

del capo reattivo, la seconda dopo sei settimane.

### **4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals**

*(max. 32000 chars) :*

Secondo il D.M. 592/95, articolo 19, gli allevatori, per aver diritto alle indennità di abbattimento previste, devono presentare le relative domande entro 60 giorni dalla macellazione dell'ultimo capo infetto alla A. S.L. competente per territorio. Qualora le indennità non vengano corrisposte senza giustificati motivi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sono dovuti gli interessi legali maturati. Il valore degli indennizzi è stabilito e viene aggiornato annualmente dal Ministero della Salute, previa verifica dei valori di mercato, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole (Legge 296/81, art. 6). Il ricavato della vendita dell'animale macellato viene corrisposto all' allevatore dal commerciante che lo ha acquistato.

La legge 218/88, inoltre, prevede delle maggiorazioni (sino ad un massimo del 40% dell'indennizzo da corrispondere) nel caso cui l'abbattimento riguardi una elevata percentuale di soggetti. È previsto inoltre un aumento del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i 10 capi.

### **4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting**

*(max. 32000 chars) :*

Il controllo dell'applicazione del programma di eradicazione viene effettuato con la verifica dei dati trasmessi con le rendicontazioni (report), previste dalla Decisione 2008/940/CE. Il Servizio Veterinario della Regione verifica i dati e l'attività comunicata dai Servizi Veterinari Locali (AASSLL). Il Servizio Veterinario del Ministero della Salute verifica i dati e l'attività comunicata a sua volta dai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome.

Per alcune Regioni italiane, comprese le 4 Regioni oggetto dell'OM 14-11-2006, verrà previsto l'obbligo di inserire, via internet, i dati relativi ai controlli effettuati per la brucellosi nel sistema SANAN. In questo modo sarà possibile, a livello regionale e ministeriale, verificare e modulare le attività di controllo applicate sul territorio dai Servizi Veterinari Locali.

Il Ministero della Salute effettua visite e audit periodiche sul territorio, allo scopo di verificare l'attività effettuata in ambito regionale.

E' prevista inoltre una valutazione dell'attività sanitaria, compresa l'attività veterinaria, da parte del Ministero della Salute, tramite valutazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). In caso di attività sanitaria carente il Ministero della Salute applica una parziale decurtazione dei fondi destinati all'attività sanitaria regionale.

## **5. Benefits of the programme**

*A description is provided of the benefits for farmers and society in general*

*(max. 32000 chars) :*

Il programma di eradicazione, basato sulla applicazione del Decreto Ministeriale 592/95 e D. L.vo 196/99

## **Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring**

*version : 2.1*

(ricepimento della Direttiva 64/432/EEC), prevede costi specifici, relativi al pagamento delle prestazioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti, al rimborso agli Istituti Zooprofilattici che eseguono i test sierologici, al pagamento delle disinfezioni dei locali delle aziende infette e all'indennizzo agli allevatori per gli animali abbattuti nel corso delle operazioni di risanamento.

Visto l'ordinamento giuridico ed economico del Servizio Sanitario Nazionale, tutte queste spese gravano sugli stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale.

La quota di tale fondo spettante alle singole regioni viene accreditata alle stesse di anno in anno in forma indistinta, vale a dire che la somma totale viene utilizzata per il funzionamento dell'intero Servizio Sanitario regionale (la Regione distribuisce a sua volta la somma alle singole ASL territoriali), di cui il servizio veterinario rappresenta solo una parte minima.

La stima degli utili è implicita nel raggiungimento dello standard sanitario previsto dal piano e dai benefici che ne derivano, considerato anche che la brucellosi è una grave zoonosi che determina l'esclusione dai circuiti commerciali degli animali infetti e dei loro prodotti (latte e derivati).

Con l'aumento della percentuale delle aziende accreditate aumenterà la possibilità di valorizzazione dei prodotti; sarà favorita la movimentazione di animali e loro prodotti, diminuiranno infine i casi di infezione umana.

Non ultimo beneficio sarà quello derivante da una migliore qualità degli alimenti unita da una generale maggiore sicurezza degli stessi con azzeramento dell'impatto negativo di tale zoonosi sulla salute umana.

La stima dei costi complessivi previsti per l'anno 2012 è indicata nella tabella 8.

## 6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2006 - 2009 :

yes
-----

### 6.1 Evolution of the disease

Evolution of the disease :  Not applicable  Applicable...

#### 6.1.1 Data on herds for year : **2010**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds checked	Number of positive herds	Number of new positive herds	Number of herds depopulated	% positive herds depopulated	% herds coverage	Indicators		
										% positive herds Period herd prevalence	% new positive herds Herd incidence	
ABRUZZO	Bovines	4 608	3 187	2 828	5	3	0		88,735	0,177	0,106	<b>X</b>
BASILICATA	Bovines	2 905	2 878	2 864	18	10	1	5,556	99,514	0,628	0,349	<b>X</b>

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

CALABRIA	Bovines	7 494	6 447	6 415	24	24	2	8,333	99,504	0,374	0,374	X
CAMPANIA	Bovines	12 323	8 901	8 751	33	23	4	12,121	98,315	0,377	0,263	X
LAZIO	Bovines	11 475	7 331	7 284	11	5	3	27,273	99,359	0,151	0,069	X
LIGURIA	Bovines	1 501	1 000	998	2	2	0		99,8	0,2	0,2	X
MARCHE	Bovines	4 683	1 683	1 683	0	0	0		100			X
PIEMONTE	Bovines	14 959	9 846	9 846	9	6	5	55,556	100	0,091	0,061	X
PUGLIA	Bovines	4 416	4 191	4 191	17	14	3	17,647	100	0,406	0,334	X
SARDEGNA	Bovines	3 991	3 808	3 780	4	3	0		99,265	0,106	0,079	X
SICILIA	Bovines	10 715	10 301	10 287	389	289	0		99,864	3,781	2,809	X
UMBRIA	Bovines	3 780	7	7	2	2	0		100	28,571	28,571	X
VALLE D'AOSTA	Bovines	1 154	1 151	1 151	15	2	1	6,667	100	1,303	0,174	X
MOLISE	Bovines	3 015	2 382	2 381	9	9	0		99,958	0,378	0,378	X
<b>Total</b>		87 019	63 113	62 466	538	392	19	3,532	98,975	0,861	0,628	
<b>Add a new row</b>												

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

6.1.2 Data on animals for year : **2010**

Region	Animal species	Total number of animals	Number of animals to be tested under the programme	Number of animal tested	Number of animals tested individually	Number of positives animals	Slaughtering		Indicators		
							Number of animals with positive result slaughtered or culled	Total number of animals slaughtered	% coverage at animal level	% positive animals Animal prevalence	
ABRUZZO	Bovines	60 747	53 779	48 408	48 408	180	180	180	90,013	0,37	X
BASILICATA	Bovines	89 331	83 313	83 144	83 144	275	280	280	99,797	0,33	X
CALABRIA	Bovines	114 698	106 281	105 951	63 625	178	200	205	99,69	0,17	X
LAZIO	Bovines	233 252	204 798	208 716	208 716	215	215	224	101,913	0,1	X
LIGURIA	Bovines	15 429	13 426	13 348	10 353	0	0	0	99,419	0	X
MARCHE	Bovines	49 204	42 144	41 993	1 679	0	0	0	99,642	0	X
MOLISE	Bovines	48 537	44 172	44 142	44 142	16	16	16	99,932	0,04	X
PIEMONTE	Bovines	784 541	524 528	508 968	508 968	499	266	311	97,034	0,1	X
PUGLIA	Bovines	179 416	177 021	177 021	176 683	239	239	293	100	0,14	X
SARDEGNA	Bovines	115 582	96 039	94 741	94 741	6	6	6	98,648	0,01	X
SICILIA	Bovines	373 669	358 420	357 133	357 133	3 091	3 028	5 608	99,641	0,87	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

UMBRIA	Bovines	62 517	3 940	3 940	3 940	2	2	2	100	0,05	<b>X</b>
VALLE D'AOSTA	Bovines	38 285	31 032	31 032	31 032	2	2	24	100	0,01	<b>X</b>
CAMPANIA	Bovines	193 677	170 956	169 763	169 763	566	569	609	99,302	0,33	<b>X</b>
<b>Total</b>		2 358 885	1 909 849	1 888 300	1 802 327	5 269	5 003	7 758	98,87	0,28	
<b>ADD A NEW ROW</b>											

## 6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

### 6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

**2010**

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
<b>ABRUZZO</b>	Bovine	other test	<b>Screening</b>	49 532	180
<b>BASILICATA</b>	Bovine	other test	<b>Screening</b>	87 360	275
<b>CALABRIA</b>	Bovine	other test	<b>Screening</b>	126 133	178

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
 version : 2.1

<b>CAMPANIA</b>	Bovine	other test		179 856	566	<b>X</b>
<b>LAZIO</b>	Bovine	other test		209 571	215	<b>X</b>
<b>LIGURIA</b>	Bovine	other test		13 423	0	<b>X</b>
<b>MARCHE</b>	Bovine	other test		43 672	0	<b>X</b>
<b>MOLISE</b>	Bovine	other test		44 392	16	<b>X</b>
<b>PIEMONTE</b>	Bovine	other test		531 310	499	<b>X</b>
<b>PUGLIA</b>	Bovine	other test		179 166	239	<b>X</b>
<b>SARDEGNA</b>	Bovine	other test		94 741	6	<b>X</b>
<b>SICILIA</b>	Bovine	other test		413 118	3 091	<b>X</b>
<b>UMBRIA</b>	Bovine	other test		4 584	2	<b>X</b>
<b>VALLE D'AOSTA</b>	Bovine	other test		50 500	2	<b>X</b>
<b>Total</b>				2 027 358		
<b>ADD A NEW ROW</b>						

### 6.3 Data on infection

Data on infection

Not applicable

Applicable...

### 6.3 Data on infection at the end of year :

2010

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected	
ABRUZZO	Bovines	5	180	<b>X</b>
BASILICATA	Bovines	18	275	<b>X</b>
CALABRIA	Bovines	19	173	<b>X</b>
CAMPANIA	Bovines	33	566	<b>X</b>
LAZIO	Bovines	11	215	<b>X</b>
LIGURIA	Bovines	2	0	<b>X</b>
MARCHE	Bovines	0	0	<b>X</b>
MOLISE	Bovines	9	16	<b>X</b>
PIEMONTE	Bovines	9	499	<b>X</b>
PUGLIA	Bovines	17	239	<b>X</b>
SARDEGNA	Bovines	4	6	<b>X</b>
SICILIA	Bovines	389	3 091	<b>X</b>
UMBRIA	Bovines	2	2	<b>X</b>
VALLE D'AOSTA	Bovines	15	2	<b>X</b>



Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

CAMPANIA	Bovines	8 860	170 493	147	1 153	12	350	53	789	1	14	0	0	8 647	168 187	<b>X</b>
LAZIO	Bovines	7 331	204 798	0	0	2	218	12	267	3	143	0	0	7 314	204 170	<b>X</b>
LIGURIA	Bovines	1 012	13 426	2	3	0	0	0	0	3	236	0	0	1 005	13 187	<b>X</b>
MARCHE	Bovines	1 683	42 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683	42 144	<b>X</b>
MOLISE	Bovines	2 382	31 343	0	0	5	70	5	143	11	240	0	0	2 371	43 929	<b>X</b>
PIEMONTE	Bovines	10 338	533 406	0	0	6	652	0	0	0	0	0	0	10 332	532 754	<b>X</b>
PUGLIA	Bovines	4 191	136 023	0	0	1	3	2	227	1	13	0	0	4 187	135 775	<b>X</b>
SARDEGNA	Bovines	3 821	96 276	6	555	0	0	12	932	22	743	0	0	3 589	90 504	<b>X</b>
SICILIA	Bovines	9 995	354 480	1	6	179	10 908	515	22 917	46	3 236	0	0	9 254	317 413	<b>X</b>
UMBRIA	Bovines	1 951	49 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951	49 366	<b>X</b>
VALLE D'AOSTA	Bovines	1 151	31 032	0	0	2	147	15	379	0	0	0	0	1 134	30 506	<b>X</b>
<b>Total</b>		64 572	1 887 774	170	1 886	218	12 741	815	29 011	282	7 528	0	0	62 622	1 843 312	
<b>Add a new row</b>																

*Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring*

*version : 2.1*

**6.5** *Data on vaccination or treatment programmes*

*Data on vaccination or treatment programmes is*     *Not applicable*     *Applicable...*

**6.6** *Data on wildlife*

*Data on Wildlife is:*     *Not applicable*     *Applicable...*

*Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring*  
*version : 2.1*

## 7. Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

### 7.1 Targets related to testing (one table for each year of implementation)

#### 7.1.1 Targets on diagnostic tests for year : **2012**

Region	Type of the test	Target population	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
ABRUZZO	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	52 280	<b>X</b>
BASILICATA	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	87 090	<b>X</b>
CALABRIA	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	141 400	<b>X</b>
CAMPANIA	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	166 620	<b>X</b>
LAZIO	Tuberculin & gamma interferon test	Bovines	Skin & blood test	surveillance	143 695	<b>X</b>
LIGURIA	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	13 545	<b>X</b>
MARCHE	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	55 000	<b>X</b>

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

MOLISE	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	44 200	<b>X</b>
PIEMONTE	Tuberculin & gamma interferon test	Bovines	Skin & blood test	surveillance	306 100	<b>X</b>
PUGLIA	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	194 497	<b>X</b>
SARDEGNA	Tuberculin & gamma interferon test	Bovines	Skin & blood test	surveillance	95 116	<b>X</b>
SICILIA	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	437 101	<b>X</b>
UMBRIA	Tuberculin test	Bovines	Skin test	surveillance	4 700	<b>X</b>
VALLE D'AOSTA	Tuberculin & gamma interferon test	Bovines	Skin & blood test	surveillance	51 000	<b>X</b>
<b>Total</b>					1 792 344	
<b>Add a new row</b>						

7.1.2 Targets on testing herds and animals

7.1.2.1 Targets on testing herds  Not applicable  Applicable...

7.1.2.1 Targets on the testing of herds for year : **2012**

*Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring*  
*version : 2.1*

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds expected to be checked	Number of expected positive herds	Number of expected new positive herds	Number of herds expected to be depopulated	% positive herds expected to be depopulated	Target indicators			
									Expected % herd coverage	% positive herds Expected period herd prevalence	% new positive herds Expected herd incidence	
ABRUZZO	Bovines	4 649	3 183	3 183	8	8	0	0	100	0,25	0,25	X
BASILICATA	Bovines	2 909	2 882	2 882	19	16	2	10,53	100	0,66	0,56	X
CALABRIA	Bovines	7 493	6 440	6 440	28	21	1	3,57	100	0,43	0,33	X
CAMPANIA	Bovines	11 710	8 749	8 724	14	5	4	28,57	99,71	0,16	0,06	X
LAZIO	Bovines	8 303	5 029	5 029	8	8	0	0	100	0,16	0,16	X
LIGURIA	Bovines	1 507	1 001	1 001	0	0	0	0	100	0	0	X
MARCHE	Bovines	4 683	1 683	1 683	0	0	0	0	100	0	0	X
MOLISE	Bovines	3 010	2 381	2 381	8	8	0	0	100	0,34	0,34	X
PIEMONTE	Bovines	13 100	8 700	8 700	5	5	4	80	100	0,06	0,06	X
PUGLIA	Bovines	4 675	4 642	4 642	76	34	10	13,16	100	1,64	0,73	X
SARDEGNA	Bovines	3 991	3 808	3 808	2	2	0	0	100	0,05	0,05	X
SICILIA	Bovines	10 589	10 139	10 139	313	235	2	0,64	100	3,09	2,32	X
UMBRIA	Bovines	3 780	7	7	2	2	0	0	100	28,57	28,57	X
VALLE D'AOSTA	Bovines	1 150	1 100	1 100	1	1	0	0	100	0,09	0,09	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

<b>Total</b>	81 549	59 744	59 719	484	345	23	4	99,96	0,81	0,58
								<b>Add a new row</b>		

7.1.2.2 Targets on testing animals

Not applicable

Applicable...

7.1.2.2 Targets on the testing of animals for year : **2012**

Region	Species	Total number of animals	Number of animals under the programme	Number of animals expected to be tested	Number of animals to be tested individually	Number of expected positive animals	Slaughtering		Target indicators	
							Number of animals with positive result expected to be slaughtered or culled	Total number of animals expected to be slaughtered	Expected % coverage at animal level	% positive animals (Expected animal prevalence)
ABRUZZO	Bovine	59 324	52 280	52 280	52 280	50	50	50	100	0,1
BASILICATA	Bovine	88 669	83 891	83 891	83 891	294	294	494	100	0,35
CALABRIA	Bovine	115 570	108 562	108 562	108 562	207	227	227	100	0,19
CAMPANIA	Bovine	187 972	165 101	165 101	165 101	28	28	49	100	0,02
LAZIO	Bovine	160 913	137 096	137 096	137 096	62	62	62	100	0,05

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

LIGURIA	Bovine	15 382	13 545	13 545	13 545	0	0	0	100	0	<b>X</b>
MARCHE	Bovine	49 204	42 144	42 144	42 144	0	0	0	100	0	<b>X</b>
MOLISE	Bovine	48 700	43 986	43 986	43 986	30	30	0	100	0,07	<b>X</b>
PIEMONTE	Bovine	727 000	476 000	476 000	476 000	130	130	450	100	0,03	<b>X</b>
PUGLIA	Bovine	181 900	179 893	179 893	179 893	478	478	653	100	0,27	<b>X</b>
SARDEGNA	Bovine	115 582	96 039	96 039	96 039	6	6	6	100	0,01	<b>X</b>
SICILIA	Bovine	371 549	354 697	354 697	354 697	2 209	2 209	2 316	100	0,62	<b>X</b>
UMBRIA	Bovine	62 487	3 900	3 900	3 900	2	2	2	100	0,05	<b>X</b>
VALLE D'AOSTA	Bovine	38 000	30 000	30 000	30 000	2	2	2	100	0,01	<b>X</b>
<b>Total</b>		2 222 252	1 787 134	1 787 134	1 787 134	3 498	3 518	4 311	100	0,2	
<b>Add a new row</b>											

## 7.2 Targets on qualification of herds and animals

Targets on qualification of herds and animals  Not applicable  Applicable...

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

7.2 Targets on qualification of herds and animals for year: **2012**

Region	Animal species	Targets on the status of herds and animals under the programme																				
		Total number of herds and animals under the programme		Expected unknown				Expected not free or not free from disease				Expected free or officially free from disease status suspended				Expected free from disease				Expected officially free from disease		
		Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	
ABRUZZO	Bovines	3 183	52 280	0	0	0	0	115	2 120	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3 067	50 158	X
BASILICATA	Bovines	2 882	84 891	0	0	5	180	9	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868	84 339	X
CALABRIA	Bovines	6 437	98 662	0	0	11	72	4	70	8	145	0	0	0	0	0	0	0	0	6 223	108 225	X
CAMPANIA	Bovines	8 749	165 101	0	0	2	29	5	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 042	137 314	X
LAZIO	Bovines	5 029	137 096	0	0	0	0	4	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 025	136 935	X
LIGURIA	Bovines	1 001	13 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001	13 545	X
MARCHE	Bovines	1 683	42 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683	42 144	X
MOLISE	Bovines	2 381	43 986	0	0	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 373	43 956	X
PIEMONTE	Bovines	9 300	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	485 000	X
PUGLIA	Bovines	4 642	179 893	0	0	5	54	10	164	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4 627	179 660	X
SARDEGNA	Bovines	3 808	96 039	3	60	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 802	95 919	X

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

SICILIA	Bovines	10 139	354 683	0	0	171	8 525	340	15 052	25	2 400	0	0	9 603	328 706	<b>X</b>
UMBRIA	Bovines	7	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936	48 616	<b>X</b>
VALLE D'AOSTA	Bovines	1 100	30 000	0	0	0	0	1	50	0	0	0	0	1 099	29 950	<b>X</b>
<b>Total</b>		60 341	1 787 220	3	60	205	8 950	488	18 047	35	2 562	0	0	59 649	1 784 467	
														<b>Add a new row</b>		

### 7.3 Targets on vaccination or treatment

7.3.1 Targets on vaccination or treatment is

Not applicable

Applicable...

7.3.2 Targets on vaccination or treatment of wildlife is

Not applicable

Applicable...

## 8. Detailed analysis of the cost of the programme for year: 2012

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

1. Testing						
Cost related to	<u>Specification</u>	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Cost of analysis	Tuberculin test	Individual animal sample/test	1 984 354	1.02	2024041.08	yes <b>X</b>
Cost of analysis	Gamma-Interferon test	Individual animal sample/test	4 475	10	44750	yes <b>X</b>
Cost of analysis	Bacteriology - mycobacterium isolation	Individual animal sample/test	70	10	700	yes <b>X</b>
Cost of sampling	Tuberculin test	Individual animal sample/test	687 193	3.4	2336456.2	yes <b>X</b>
					<b>Add a new row</b>	
2. Vaccination or treatment						
Cost related to	<u>Specification</u>	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
					<b>Add a new row</b>	
3. Slaughter and destruction						
Cost related to	<u>Specification</u>	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring  
version : 2.1

Compensation of animals	Slaughter of animals	Animal slaughtered	6 412	342.22	2194314.64	yes	<b>X</b>
Transport costs	Slaughter of animals	Animal slaughtered	15	666.67	10000.05	yes	<b>X</b>
Destruction costs	Killing and disposal of animals	Animal culled	10	75	750	yes	<b>X</b>
Loss in case of slaughtering	Slaughter of animals	Animal slaughtered	200	3	600	yes	<b>X</b>
<b>Add a new row</b>							
<b>4. Cleaning and disinfection</b>							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Cleaning and disinfection	Biosecurity measurers inside outbreaks	Holding to be cleaned and disinfected <sup>+</sup>	1 105	105.56	116643.8	yes	<b>X</b>
<b>Add a new row</b>							
<b>5. Salaries (staff contracted for the programme only)</b>							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Salaries	Veterinarians employed for the execution of the program <sup>+</sup>	Veterinarian	358	8360.12	2992922.96	yes	<b>X</b>
<b>Add a new row</b>							
<b>6. Consumables and specific equipment</b>							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Consumables and specific equipment	Syringes & cutimeters	Syringes & cutimeters	199 713	0.8	159770.4	yes	<b>X</b>
<b>Add a new row</b>							

## Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

7. Other costs						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
					<b>Add a new row</b>	
					7 675 284,44 €	
	<b>Total</b>					

## Attachments

### IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : [.zip](#),[.jpg](#),[.jpeg](#),[.tiff](#),[.tif](#),[.xls](#),[.doc](#),[.bmp](#),[.pna](#).
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Zip files cannot be opened (by clicking on the Open button). All other file formats can be opened.

# ALLEGATO 1

Tabella 1 - Percentuali di allevamenti controllati su quelli previsti per il controllo, su tutto il territorio nazionale




Tabella 2 – Andamento della prevalenza della tubercolosi nelle aziende bovine




Tabella 3 – Province italiane ufficialmente indenni da tubercolosi bovina

